



**COMUNE DI BOTRUGNO**

**PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA**

Piazza Indipendenza, 6 - 73020 Botrugno (LE)

Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

**ORDINANZA N° 4 del 16/01/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI PROROGA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE ED ORATORIALI AL 22 GENNAIO 2022 A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato di valutare la stessa epidemia come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato, da ultimo con DL 24.12.2021 n. 221, sino al 31 marzo 2022;
- che con decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 25 marzo 2020 n. 19, 16 maggio 2020 n. 33, 30 dicembre 2021 n. 229 sono state stabilite misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i Decreti con i quali sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza, incluso l'ultimo;

**Viste** le Ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica;

**Vista** l'ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2022;

**Valutato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con le nuove varianti del virus, il repentino e recentissimo incremento dei casi sul territorio nazionale e a livello locale, che vede purtroppo ancora contagiati numerosi bambini e genitori;

**Sentito** il parere di diversi medici, che hanno espresso preoccupazione circa l'attuale situazione dei contagi sul territorio di Botrugno;

**Considerata** la situazione epidemiologica ancora in atto e l'assenza di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale tra i bambini più piccoli, maggiormente esposti al rischio di contagio ed avendo verificato il non corretto tracciamento dei contagi e le conseguenti quarantene;

**Considerato** che è stato organizzato un drive in per effettuare uno screening epidemiologico sui bambini della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e sul personale docente e ATA;

**Considerato** che occorre adottare tempestivamente ogni misura idonea a prevenire situazioni di incontrollata trasmissione del contagio al fine scongiurare il pericolo di crisi del sistema sanitario locale e la futura necessità di provvedimenti che impongano ulteriori restrizioni;

**Ritenuto:**

- di adottare le massime misure precauzionali al fine di salvaguardare la salute pubblica;
- di disporre la proroga della sospensione di tutte le attività sportive ed oratoriali al 22 gennaio 2022, al fine di assicurare il contenimento dei contagi e consentire un corretto tracciamento al fine di tutelare la salute dei cittadini;

**Visti:**

- l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile" del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

## **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa:

### **la PROROGA DELLA SOSPENSIONE:**

- **di tutte le attività sportive ed oratoriali,  
CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A TUTTO IL 22 GENNAIO 2022;**

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto;
- al Sig. Presidente della Regione Puglia;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nociglia;
- alla Polizia Locale del Comune di Botrugno;

perché curino, secondo competenza e come disposto, l'applicazione e l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa,

## **DISPONE**

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Botrugno e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo,

## **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,

## **AVVERTE inoltre**

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero,

alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 16 gennaio 2022

**Il Sindaco**  
**Silvano MACCULI**  
